



COMUNE DI ALBI

(Provincia di Catanzaro)

Copia Deliberazione

Consiglio Comunale

n. 19 Registro delle Deliberazioni

Seduta del 31 Luglio 2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici ,il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18,00 nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione ordinaria ed in prima Convocazione .

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti componenti del consiglio Comunale:

Presenti (SI o NO)

1.Giovanni	PICCOLI (Sindaco - Presidente)	si	
2.Maria	SCHIPANI	si	
3.Antonio	DARDANO	si	
4.Saverio	LOBELLO		no
5.Domenico	BEVACQUA	si	
6.Fausto Giovanni	NISIDA	si	
7 Lorenzo	COREA	si	
8.Francesco	MARCHESE		no
9.Elvira	PARROTTA		no
10.Nicola	PARROTTA	si	
11.Giovanni	ELIA	si	

ASSEGNATI N. 11
IN CARICA N. 11

PRESENTI N. 08
Assenti N. 03

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra richiamato

Assiste il Segretario Comunale:

Dr. Giuseppe Piccoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, è stato avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale composta dall' IMU (per la componente patrimoniale), dalla TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Constato che con l'istituzione della IUC, a partire dal 1° gennaio 2014 :

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (alloggi assegnati dallo IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, alloggi sociali, coniuge separato, alloggi delle forze armate). Che tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, tributo sui servizi indivisibili ,dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Rammentato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso :

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato, l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), che testualmente recita:

"Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

- a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro.

Accertato che il Fondo è stato ripartito tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013:

- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di nell'ambito della propria potestà regolamentare;

ACCERTATO, altresì, che questo comune, per l'anno d'imposta 2013 non ha modificato le aliquote di base dell'IMU così come previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011),

Ritenuto necessario, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione sei servizi stessi"
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Visto l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e dell'art. 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,2 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i Comuni possono stabilire l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 31-07-2014 esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale:

- a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.38 in data 07/07/2014;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima dell'IMU non può superare il 2,5 per mille;
- c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Ritenuto , per quanto sopra esposto, e per garantire gli equilibri di bilancio, determinare per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze categorie : A/1-A/8-A/9	0,4 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art.13,c.8 D.L. 201/2011)	esenti
Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D con eccezione delle categorie D/2,D/5 ,D/8	1,06 per cento
Aliquota base per tutti gli altri immobili ivi comprese le aree edificabili	0,76 per cento
Detrazione per abitazione principale	€...200,00.....

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il TUEL di cui al D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, di approvare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ,come

Aliquota/detrazione	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art.13,c.8 D.L. 201/2011)	Esenti
Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D con eccezione delle categorie D/2,D/5 ,D/8	1,06%
Aliquota base per tutti gli altri immobili ivi comprese le aree edificabili	0,76%
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 200,00

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

